REGOLAMENTO (CEE) N. 2765/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

relativo alle norme generali in caso di aumento notevole dei prezzi nel settore delle carni suine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 11, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2759/75, quando si costati sul mercato della Comunità un aumento notevole dei prezzi, se tale situazione rischia di persistere e, pertanto, il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie;

considerando che l'aumento notevole dei prezzi può essere definito fondandosi sul livello dei prezzi di base del suino macellato e sull'evoluzione dei prezzi di mercato costatati sui mercati rappresentativi della Comunità indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2762/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità (2), e ciò durante un periodo sufficientemente rappresentativo;

considerando che, per valutare se tale aumento persiste, occorre tener conto in particolare dell'evoluzione congiunturale del mercato dei lattonzoli, nonché delle indagini e stime effettuate in applicazione della direttiva del Consiglio del 27 marzo 1968, relativa alle inchieste da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola (3), ed infine del prevedibile andamento dei prezzi di mercato dei suini macellati;

considerando che, per eliminare la perturbazione o la minaccia di perturbazione sul mercato risultante dall' aumento persistente dei prezzi, è necessario aumentare l'offerta; che, a tal fine, è opportuno consentire la sospensione totale o parziale del prelievo; che la scelta dei prodotti su cui verte tale sospensione deve dipendere dall'esame della situazione del marcato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Esiste un aumento notevole dei prezzi, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2759/75 quando, a seguito di un rialzo generalizzato dei prezzi in tutte le regioni della Comunità, la media dei prezzi del suino macellato costatata sui mercati rappresentativi della Comunità, indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2762/75, si situa a un livello superiore alla media di tali prezzi stabilita per il periodo precedente di tre campagne, che vanno dal 1° novembre al 31 ottobre, eventualmente adattato in base all'evoluzione ciclica dei prezzi in causa; tale media è maggiorata della differenza esistente tra detta media e la media dei prezzi di base in vigore durante il periodo considerato, tenendo conto di ogni modificazione del prezzo di base rispetto a quello risultante dalla media di detto periodo.

2. La situazione di aumento notevole dei prezzi rischia di persistere quando esiste uno squilibrio tra l'offerta e la domanda di carni suine e quando lo squilibrio stesso è tale da prolungarsi tenuto conto in particolare:

a) dell'evoluzione congiunturale del numero di fecondazioni e di quella dei prezzi per i lattonzoli,

b) delle inchieste e delle stime effettuate in applicazione della direttiva del Consiglio del 27 marzo 1968, relativa alle inchieste da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola,

c) del prevedibile andamento dei prezzi di mercato dei suini macellati.

Articolo 2

1. Quando si verificano le condizioni di cui all' articolo 11, primo comma, del regolamento (CEE) n.

(1) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Vedasi pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 13.

2759/75, conformemente ai criteri di cui all'articolo 1 del presente regolamento, può essere decisa, secondo la procedura di cui all'articolo 24 di detto regolamento (CEE) n. 2759/75, la sospensione totale o parziale del prelievo fissato in applicazione dell'articolo 8 del regolamento stesso.

2. Tenuto conto della situazione del mercato, le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate per uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75.

Articolo 3

I dati in base ai quali possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2 sono esaminati regolarmente secondo la procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

Articolo 4

1. Il regolamento (CEE) n. 897/69 del Consiglio, del 13 maggio 1969, relativo alle norme generali in caso di aumento notevole dei prezzi nel settore delle carni suine [1], è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato in virtù del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

(1) GU n. L 116 del 15. 5. 1969, pag. 3.